Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 17 settembre 2014

MM no. 13/2014
Ris. Mun. 1037/2014

MOZIONE PRESENTATA DA GRAZIA CAVALLINI E RUDY BÄCHTOLD:
"PREMIO SUL SACCO – CHI DIVIDE I RIFIUTI RISPARMIA, CHI NON SEPARA SPENDE".
OSSERVAZIONI DEL MUNICIPIO E PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Signor Presidente,
Signore/i Consiglieri,

PREMESSA

Il Consiglio Comunale, nella sua seduta del 16 ottobre 2012, ha affidato l'esame della mozione generica in oggetto alla Commissione delle Petizioni (in seguito CP). In data 13 febbraio 2013 il Municipio ha comunicato alla CP le proprie considerazioni (allegato A).
Nel suo rapporto finale dell'aprile 2014, pervenuto al Municipio il 12 maggio 2014, la CP propone di respingere la mozione, pur condividendo l'opportunità di approfondire la tematica.
Non intendiamo qui riassumere i contenuti del citato rapporto in quanto pure allegato alla presente (allegato B).

NEL MERITO

Di seguito ci permettiamo formulare le seguenti considerazioni iniziali:

1. Nel nostro Comune il concetto di "separazione dei rifiuti" è ben accolto dalla maggior parte della popolazione e tutte le piazze di raccolta e smaltimento presenti in ogni frazione, completate e potenziate dopo la fase aggregativa, permettono di ridurre il peso dei rifiuti domestici urbani destinati all'inceneritore di Giubiasco. Nel corso degli ultimi anni sono stati introdotti alcuni accorgimenti e altri potrebbero essere esaminati per ottimizzare e consolidare ulteriormente il servizio.
2. L'introduzione di una tassa generica sul sacco, senza condizioni, permetterebbe sì di recuperare tutti i costi di raccolta e di smaltimento, ma non favorirebbe e non sosterrebbe l'applicazione del citato "principio della separazione", in quanto tutti i rifiuti consegnati verrebbero tassati allo stesso modo e, di conseguenza, si potrebbero creare i presupposti per un'eliminazione incondizionata di tutti i rifiuti tramite l'inceneritore, contravvenendo con ciò alle disposizioni di Legge che preconizzano l'introduzione di raccolte separate.
3. Ritenuto quanto indicato al punto 2), il Municipio ritiene fondamentale mantenere un sistema di fatturazione che considera se del caso una tassa sul sacco (per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e una tassa base che copra (integralmente o parzialmente) la raccolta e lo smaltimento degli altri rifiuti.

Oltre quanto sopra descritto, va ricordato anche il recente interessamento del Consiglio di Stato, che ha licenziato uno specifico messaggio all'attenzione del Legislativo cantonale in risposta ad un'iniziativa parlamentare del 2009.

In sostanza si conferma che una tassa forfettaria, sia essa destinata alle economie domestiche, alle aziende o alle residenze secondarie, non risponde ai requisiti fissati dall'art. 32a LPAmb.

Municipio
T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici
lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico
Sede Caneggio
T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio
lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

L'atto parlamentare chiede di introdurre in tutti i Comuni l'obbligo di prelevare una tassa per lo smaltimento dei rifiuti fissata dal Consiglio di Stato in funzione del volume.

L'Esecutivo cantonale annota che una revisione sul finanziamento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti si impone già soltanto per motivi di legalità (riferendosi alla sentenza del Tribunale federale del 04.07.2011 – DTF 137 I 257) in quanto nel Cantone un importante numero di Comuni non applica correttamente i disposti del diritto federale: Comuni che non prelevano alcuna tassa – Comuni che percepiscono esclusivamente delle tasse base (forfettarie) – Comuni che non rispettano i limiti del grado di copertura dei costi (70-100%).

Il conclusione, pur considerando che da parte di molti Comuni sono già state mosse diverse critiche, soprattutto a seguito del limite introdotto per il costo di vendita del sacco, ritenuto insufficiente, bisogna riconoscere che la proposta del Consiglio di Stato richiederà a tutti i Comuni di modificare le proprie normative in materia, prevedendo una tassa di base commisurata agli altri costi che incombono in tema di rifiuti e rendendo la tassa sul sacco compatibile con l'unificazione del prelievo dei costi di smaltimento proposta nel messaggio governativo.

In sostanza, si configura l'esigenza per tutti i Comuni di prevedere sia una tassa base che una tassa sul sacco: in quest'ottica il Municipio è ampiamente favorevole all'introduzione di specifiche modifiche al nostro attuale Regolamento. Si ritiene tuttavia opportuno attendere le nuove, definitive e vincolanti decisioni che saranno introdotte a livello cantonale.

CONCLUSIONI

Il Municipio condivide le conclusioni della CP e propone a questo Consiglio Comunale di:

1. respingere la mozione di Grazia Cavallini e Rudy Bächtold denominata "Premio sul sacco",
2. prevedere a tempo debito, tramite l'Esecutivo comunale, la nomina di una specifica commissione per esaminare e sviluppare la tematica, anche in funzione delle nuove direttive che verranno emanate in materia.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: (G. Tettamanti)

Il Segretario: (M. Mombelli)

COMUNE DI BREGGIA

Allegato:
- allegato A: considerazioni/osservazioni del Municipio trasmesse alla CP
- allegato B: rapporto CP. sulla mozione Cavallini-Bächtold
- allegato C: testo mozione e annessi

ALLEGATO (A)

Confederazione svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Tel +41 91 695 20 20
Fax +41 91 695 20 29
e-mail: info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici
Lunedì-venerdì
08.00-12.00
mercoledì
16.00-18.00

comune di BREGGIA

CH-6835 Morbio Superiore

AI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Mun.161/2013

Morbio Superiore, 13 febbraio 2013

Mozione Cavallini-Bächtold / "Premio sul sacco"

Gentili Signore,
Egregi Signori,

come da vostra richiesta, lo scrivente Municipio nel corso della sua ultima seduta ha avuto modo di esaminare la proposta contenuta nella mozione in oggetto.

Senza volerci addentrare nei dettagli e nelle particolarità della tematica, che necessita di valutazioni ben più approfondite di quanto fatto fino ad oggi, vi confermiamo che il nostro Municipio si dichiara di principio favorevole a esaminare e sviluppare la proposta contenuta nella mozione presentata da Grazia Cavallini e Rudy Bächtold, precisando tuttavia sin d'ora:

- la volontà di mantenere una tassa base che deve garantire la copertura dei costi nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili;
- la disponibilità a sostenere l'introduzione di una nuova tassa sul sacco, per la copertura dei costi nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici.

Una simile soluzione è già stata applicata, per quanto a noi noto, in diversi Comuni.

In occasione della prossima riunione della vostra Commissione il capo dicastero Gaffuri auspica di poter partecipare all'incontro, per esporre la posizione del Municipio e, nel caso di condivisione delle proposte, valutare secondo quali modalità completare la procedura d'esame della mozione e, se del caso, allestire un messaggio municipale con le modifiche allo specifico Regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale.

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete accordarci e vi preghiamo di gradire i nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco: *G.Tettamanti*

il segretario: *M.Mombelli*

COMUNE DI BREGGIA

Comune di Breggia

Breggia, aprile 2014

Visto

R 12 MAG. 2014

Rimessa a: municipali

Evaso il: mar 602 201

ALLEGATO (B)

Commissione delle Petizioni
Rapporto sulla mozione "premio sul sacco" del 16.10.2012

La commissione si è riunita per trattare la mozione il 24-10-2012, 30-1-2013, 2.5.2013, 3-9-2013,

Il 24.10.2012 si è preso atto dell'invio della mozione alla commissione, in attesa dell'eventuale presa di posizione del Municipio.

Il 30-1-2013, costatato che il Municipio non aveva ancora preso posizione, si è sollecitato a sapere se intendeva valersi della facoltà prevista dalla LOC.
Con scritto del 13-2-2013 il Municipio dichiarava la disponibilità ad esaminare e sviluppare la proposta della mozione e dava la disponibilità del capo dicastero a incontrare la commissione.
In questi mesi a livello cantonale l'argomento era stato oggetto di valutazioni e si preannunciava in tempi brevi della commissione incaricata del Gran Consiglio.

Il 2-5-2013, non essendo pervenute indicazioni cantonali, si procedeva con l'audizione degli autori della mozione, che ricordavano i punti salienti che portavano aalla proposta della mozione d'introduzione a Breggia della tassa per la raccolta dei rifiuti conforme al principio di causalità: in Ticino 47 comuni hanno adottato tassa causale; una sentenza del Tribunale Federale ha sancito il principio della tassa causale; OKKIO (Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti) nel settembre 2012 ha segnalato al Consiglio di Stato la situazione del Comune di Breggia, che avrebbe un regolamento fuorilegge; nei Comuni che hanno adottato la tassa sul sacco i costi diminuiscono.

Il 3.9.2013 si è incontrato il capo dicastero Gaffuri che ha riferito la posizione del Municipio aperto al principio della mozione, perché l'applicazione del principio di causalità in diversi settori è il futuro. La mozione però propone la tassa sul sacco senza condizioni, che non è la causalità pura, che sarebbe invece data con la misurazione del peso effettivo del sacco.
Questo sistema è stato adottato in Ticino in realtà molto piccole. In un Comune come il nostro con sei frazioni distinte gli oneri per la messa in atto di questo sistema sarebbero elevatissimi.
Nel sacco colorato può finire di tutto e con un peso maggiore di quello attuale.
Il servizio di raccolta nel nostro Comune ha un costo ancora assai contenuto, grazie a situazioni particolari e a misure organizzative in parte riprese dai vecchi Comuni e in parte messe in atto da Breggia. Si fa tanta separazione, ma c'è ancora tanto da fare, ci sono aspetti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che possono essere rivisti e quindi tutto può essere reso ancora più efficiente.

La commissione condivide l'impostazione espressa dal Municipio, nel senso che la situazione uscita dalla discussione sul nuovo regolamento dopo la nascita del Comune di Breggia deve essere consolidata per qualche anno e contemporaneamente si deve continuare nell'apportare tutti quei correttivi che contribuiscono a rendere il sevizio efficiente, economico e al contempo rispettoso dell'ambiente.
Si potrebbe eventualmente costituire una commissione ad hoc, composta da rappresentanti del Municipio e del Consiglio comunale, che affianchi il Municipio nell'adeguamento e miglioramento del servizio.
Solo in seguito si potrà riprendere la discussione su una diversa applicazione del principio di causalità.

Conclusioni

La commissione predilige una soluzione condivisa con il Municipio e quindi decide di soprassedere per ora sull'introduzione della tassa sul sacco, ma di demandare al Municipio il compito di nominare una commissione ad hoc (composta da municipali e da consiglieri comunali) al fine di approfondire la tematica in modo condiviso, con lo scopo di ottimizzare il sistema di raccolta dei rifiuti sulla base del regolamento attuale, sia dal profilo finanziario sia da quello dell'ecologia, e nel senso della LPAmb.

Quindi per i motivi sopra esposti all'unanimità si propone da un lato di respingere la mozione, ma dall'altro di considerarla quale spunto per procedere nel modo sopra descritto.

Approvano e firmano il rapporto:

Verena Fontana, presidente

Omar Dotti

Erica Ostinelli

Marco Sala

Filippo Pezzati, segretario e relatore, che deposita il rapporto a nome di tutti i firmatari

ALLEGATO C

Grazia Cavallini
Rudi Bächtold
Verdi di Breggia

Breggia, 16 ottobre 2012

Lodevole
Consiglio Comunale
6835 Breggia

MOZIONE

Premio sul sacco
chi divide i rifiuti risparmia, chi non separa spende

per l'introduzione della tassa per la raccolta rifiuti domestici (RSU) conforme al principio di causalità sancito dalla legge federale per la protezione dell'ambiente.(LPAmb)

Onorevoli sig. Sindaco e Municipali
gentili colleghe ed egregi colleghi,

La sentenza del Tribunale Federale del 4 di agosto 2011, emessa a seguito del ricorso di una cittadina di Romanel sur Lausanne contro il regolamento del proprio Comune, ha sancito che il finanziamento dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici deve essere conforme al principio della causalità. In base a questa sentenza il finanziamento dei costi deve **dipendere dal quantitativo dei rifiuti prodotti** (peso o volume) e deve **coprire almeno il 70% dei costi complessivi**. Le tasse forfetarie, e peggio ancora, il finanziamento tramite imposte non sono consentiti.

Il nostro Comune avendo un regolamento sui rifiuti che prevede il finanziamento tramite una ***tassa forfetaria***, non è in regola con il principio di causalità quindi può essere contestato da ogni cittadino creando i presupposti per il rifiuto del pagamento della tassa annuale sui rifiuti.

I sottoscritti Consiglieri comunali chiedono, tramite la presente Mozione generica, l'introduzione della tassa per la raccolta rifiuti domestici (RSU) conforme al principio di causalità sancito dalla legge federale per la protezione dell'ambiente.(LPAmb).

Alleghiamo l'indice della Guida edita dall'UFAFP, leggibile on-line e l'esempio di Regolamento comunale adottato dal Comune di Cugnasco, affinché il Municipio abbia subito elementi su cui lavorare bene.

Con stima.

Grazia Cavallini

Rudi Bächtold

Ambiente – Esecuzione

DIRETTIVA

Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani

A cura dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP
Berna, 2004

Valenza giuridica della presente pubblicazione

La presente pubblicazione, promossa dall'UFAFP in veste di autorità di vigilanza, è uno strumento d'aiuto all'esecuzione destinato primariamente alle autorità esecutive. Nel testo viene data concretezza a concetti giuridici indeterminati, inclusi in leggi e ordinanze, nell'intento di uniformarne l'esecuzione pratica. I testi d'aiuto all'esecuzione, designati con il nome di direttive, istruzioni, raccomandazioni, manuali, aiuti pratici ecc., sono pubblicati dall'UFAFP nella serie «Ambiente-Esecuzione». Da un lato dette pubblicazioni assicurano in larga misura l'uguaglianza giuridica e la certezza del diritto; dall'altro permettono di adottare, a seconda del caso, soluzioni flessibili e adeguate. Le autorità esecutive che si attengono alle disposizioni contenute negli strumenti d'aiuto all'esecuzione possono avere la certezza di rispettare il diritto federale. Non sono escluse soluzioni alternative, purché – in ossequio alla prassi giudiziaria – ne venga dimostrata la conformità legale.

Editore
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP)
L'UFAFP è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Autori
Claudia Röck, Marc Chardonnens e Hans-Peter Fahrni

Copertina
© UFAFP/Docuphot

Ottenibile presso
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Documentazione
CH–3003 Berna
Fax + 41 (0)31 324 02 16
E-mail: docu@buwal.admin.ch
Internet: www.buwalshop.ch

Numero di ordinazione:
VU-3008-I

© UFAFP 2004 4.2004 600 09055/204

Indice

1. Introduzione 7
1.1 Domande e risposte sugli obiettivi e sul contenuto della Direttiva 7
1.2 Basi legali 9

2. Struttura dei costi e forme d'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani in Svizzera 11
2.1 Struttura dei costi 11
2.2 Collaborazione tra i Comuni 13

3. Oggetto della Direttiva 15
3.1 Rifiuti 15
3.2 Impianti e servizi 18

4. Elaborazione di un metodo di finanziamento conforme al principio di causalità 20
4.1 Visione d'insieme degli strumenti di finanziamento della gestione dei rifiuti 20
4.2 Principi per l'elaborazione di un modello di finanziamento 20
4.3 Elementi base dei modelli di finanziamento 21
4.4 Criteri di calcolo delle tasse 22

5. Modelli di finanziamento conformi al principio di causalità 24
5.1 Modello di finanziamento raccomandato (Modello A) 24
5.2 Finanziamento conforme al principio di causalità solo con tasse sulla quantità (Modello B) 26
5.3 Altri modelli di finanziamento conformi al principio di causalità 26

6. Deroghe al principio di causalità 28
6.1 Cosa si intende per finanziamento non conforme al principio di causalità? 28
6.2 Quando è ammissibile una deroga al finanziamento conforme al principio di causalità? 28

7. Ammortamenti e riserve 29
7.1 Introduzione 29
7.2 Definizioni 29
7.3 Obiettivi 30
7.4 Requisiti e raccomandazioni 30
7.5 Esempio di politica di finanziamento 31

8. Introduzione del finanziamento conforme al principio di causalità 33
8.1 Coordinamento regionale dei modelli di finanziamento 33
8.2 Coinvolgimento delle cerchie interessate nell'elaborazione del modello di finanziamento 33
8.3 Ottimizzazione ecologica ed economica dello smaltimento dei rifiuti urbani 33
8.4 Contabilità analitica 33
8.5 Motivazione e informazione 35
8.6 Semplicità d'applicazione 35
8.7 Gestione efficiente di una infrastruttura di smaltimento 35
8.8 Misure da adottare in caso di smaltimento illegale 35
9. Applicazione da parte dei Cantoni 37
Allegati 43

Prefazione

In passato, si è potuto costatare come l'applicazione di tasse conformi al principio di causalità riduca la quantità di rifiuti da smaltire negli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) e incoraggi la raccolta separata. Il riciclaggio dei rifiuti, nella misura in cui risulti meno inquinante per l'ambiente rispetto alla loro termodistruzione in un IIRU, costituisce un obiettivo importante della politica in materia di gestione dei rifiuti e un efficace mezzo per risparmiare energia e materie prime. Ma non è solo per questo motivo che nel 1997 è stata introdotta una norma di legge che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conforme al principio di causalità. Di fatto si vuole che i costi per lo smaltimento dei rifiuti siano assunti da chi ne è la causa.

Per i due terzi della popolazione svizzera, la tassa conforme al principio di causalità per il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, introdotta sotto forma ad esempio di una tassa sul sacco, è già una realtà. Di questa e delle esperienze maturate in tale ambito, potranno trarre vantaggio le regioni dove il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti non si fonda sul principio di causalità o dove l'introduzione di tasse conformi a tale principio ha incontrato forte resistenza.

La presente Direttiva, il cui obiettivo è quello di facilitare un'esecuzione uniforme delle norme di legge sul finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conforme al principio di causalità, è destinata ai Comuni e ai Consorzi intercomunali. Essa indica delle linee guida per strutturare un finanziamento conforme al principio di causalità, pur lasciando un ampio margine d'apprezzamento sull'impostazione delle tasse.

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha elaborato la Direttiva in stretta collaborazione con i servizi tecnici cantonali, il commercio al dettaglio, la sorveglianza dei prezzi e diverse associazioni (ambientaliste e del riciclaggio, delle consumatrici e dei consumatori, delle città, degli impianti di trattamento dei rifiuti e dei trasportatori).

Ufficio federale dell'ambiente,
delle foreste e del paesaggio

Hans-Peter Fahrni
Capo della divisione Rifiuti

Comune di
Cugnasco-Gerra Cugnasco-Gerra

Via Locarno

6516 Cugnasco

Telefono

091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Municipio

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI (RGR)

(del 8.2.2010)

I -Norme generali

Art. 1:

Basi legali

Il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) ha la sua base legale nelle norme federali e cantonali elencate nell'allegato A, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2:

Compiti

1) Il Comune provvede in particolare a:

a) organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU);

b) organizzare la raccolta separata degli ingombranti, dei rifiuti riciclabili e degli altri tipi di rifiuti;

c) svolgere gli ulteriori compiti affidati dal Cantone ai Comuni dalla legislazione federale e cantonale in materia.

2)
Il Comune può organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Rimangono riservate le competenze spettanti ai Consorzi di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

3)
Il Comune promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Al riguardo il Municipio informa la popolazione.

4)
Il Municipio stabilisce mediante ordinanze le normative tecniche inerenti allo svolgimento del servizio. L'ordinanza elenca i rifiuti che sono considerati dal servizio svolto dal Comune,

le modalità e i sistemi di raccolta e la sua organizzazione.

Art. 3:
Adesione ai Consorzi

Per la raccolta dei rifiuti il Comune fa parte dei seguenti Consorzi:

a) Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, per il territorio al Piano;
b) Consorzio raccolta spazzature Valle Verzasca, per la frazione di Gerra Verzasca.

Art. 4:
Principio

1)
Il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è istituito come servizio pubblico.

2)
Possono essere smaltiti da parte dei servizi comunali unicamente i rifiuti prodotti nel comprensorio comunale di Cugnasco-Gerra.

3)
Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dalle attività commerciali e artigianali, dai servizi pubblici e privati.

4)
Il Comune non è tenuto a smaltire ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e agricole. In questi casi gli utenti devono rivolgersi direttamente ai servizi pubblici e privati preposti, assumendosi i relativi costi.

Art. 5:
Obbligatorietà

1)
La consegna dei rifiuti è obbligatoria su tutto il territorio comunale secondo le norme del presente Regolamento.

2)
Il Municipio organizza il servizio e stabilisce i luoghi, le piazze di raccolta e le modalità di consegna, se del caso in accordo con gli organi consortili.

Art. 6:
Deroghe

Il Municipio può, in casi particolari, autorizzare un utente a smaltire i propri rifiuti con mezzi propri, come pure obbligare un utente ad effettuare in proprio la raccolta dei rifiuti.

Art. 7:
Produzione e riciclaggio dei rifiuti, raccolte separate.

1)
Gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

2)
Gli utenti devono praticare nel miglior modo possibile le raccolte separate dei rifiuti e,
laddove possibile, realizzare in proprio il compostaggio degli scarti che si prestano a tale
trattamento.

Art. 8:
Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

1)
Il Municipio è tenuto ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:

a)
ingombranti combustibili non riciclabili;

b)
carta e cartone;

c)
vetro;

d)
ferro minuto, latta e alluminio;

e)
ingombranti metallici;

f)
rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;

g)
rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno;

2)
Il Comune può organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:

a) tessili e scarpe;
b) bottiglie per bevande in PET;
c) rifiuti speciali come tubi fluorescenti e lampadine a risparmio energetico;
d) rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori

uso;
e) la plastica;
f) il polistirolo (polistirene).

3)
La competenza di decidere l'introduzione o la soppressione delle raccolte separate di cui al

cpv. 2 come pure di altri rifiuti la cui raccolta separata è facoltativa, è demandata al

Municipio. Il Municipio fissa i particolari mediante ordinanza.

Art. 9:
Rifiuti non raccolti

1)

Sono esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti solidi e liquidi che necessitano di uno smaltimento
particolare. Ad esempio:

a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di oli e grassi vegetali;
c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri,

latrine, nonché letame;
e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
f) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
g) i residui di laboratori fotografici;
h) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
i) le soluzioni di acidi, i residui di veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo, i

pesticidi;

j) le emulsioni bituminose;
k) gli scarti di macellazione e le carcasse di animali (da consegnare direttamente

all'apposito Centro di raccolta di Losone);
l) gli apparecchi elettrici ed elettronici;
m)pesticidi, insetticidi, diserbanti;
n) le batterie di motociclette e di autovetture;
o) i medicinali;
p) i materiali di scavo e di demolizione;
q) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti,

ceneri;
r) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli articoli 2
e 8.

2)
Questi rifiuti devono essere opportunamente smaltiti, conformemente alle disposizioni
legislative federali e cantonali in materia.

Art. 10:
Scarti vegetali

1)
Il Comune, per il territorio al Piano, organizza il compostaggio degli scarti vegetali non
compostati dai privati.

2)
Vi provvede in proprio, oppure con altri Comuni oppure può affidarne l'esecuzione a terzi,
anche privati.

Art 11:
Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) mediante i sacchi ufficiali tassati

1)
Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) deve avvenire utilizzando

esclusivamente i
sacchi ufficiali tassati. Il Municipio stabilisce la dotazione dei sacchi disponibili.

2)
Il Municipio può autorizzare gli utenti che possiedono un contenitore privato secondo
l'articolo 12 del presente Regolamento, ad utilizzare il braccialetto ufficiale tassato in
sostituzione del sacco ufficiale tassato.

Art 12:
Contenitori privati

1)
Il Municipio può autorizzare determinate categorie di utenti (ad esempio: esercizi pubblici,
istituti, case d'appartamenti) a dotarsi del contenitore privato.

2)
Gli oneri d'acquisto e di manutenzione, spettano al privato.

Art. 13:

Divieti

1)
È proibito scaricare, depositare, anche temporaneamente, i rifiuti come pure i detriti
provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati, nei corsi
d'acqua, nelle cunette e nelle bocchette stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei
boschi, nelle scarpate e in qualsiasi altro luogo pubblico.

2)
È vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte dei privati senza
un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

3)
Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti o detriti di ogni genere come rottami, carcasse
d'auto o di altri veicoli o macchinari su terreni pubblici e privati è vietato.

4)
È pure vietato immette nelle canalizzazioni della fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui
terreni rifiuti solidi, liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che,
per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiate gli impianti di evacuazione e di
depurazione e presentare pericoli d'inquinamento per le acque del sottosuolo.

5)
I recipienti (cestini) stradali servono unicamente ai passanti. È vietato il loro utilizzo da parte
dei privati per il deposito di rifiuti di ogni genere.

II -Tasse

Art. 14:

Finanziamento -principio

Il Comune finanzia i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di

causalità.

Art. 15:

Tasse

1)
Al Piano vengono prelevate, cumulativamente, una tassa di base annua ed una tassa sul sacco

o sul contenitore (articoli 16 e 17).
2)
Nella frazione di Gerra Verzasca si applica il sistema della tassa forfettaria per economia
domestica rispettivamente per utente (articolo 18).

Art. 16:
Tassa base annua

1)
La tassa base annua serve a coprire i costi relativi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)
e alle raccolte separate.

2)
Le tasse base sono fissate dal Municipio, entro i seguenti importi minimi e massimi:

Minimo Massimo
a) economie domestiche Fr. 70.--Fr. 150.-b)
commerci, artigianati, industrie, servizi Fr. 100.--Fr. 270.-

3)
È soggetto al pagamento della tassa base l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e
che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

Art. 17:
Tassa sul sacco e sui contenitori

1) La tassa sul sacco e sui contenitori è destinata alla copertura dei costi di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (RSU).
2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce i prezzi di vendita.
3) Sono fissati i seguenti importi minimi e massimi:

Importo minimo: Importo massimo
Fr. Fr.

Sacco da 17 litri 0.60 1.20
Sacco da 35 litri 1.20 2.20
Sacco da 60 litri 2.50 4.50
Sacco da 110 litri 5.00 7.50
Braccialetto per contenitori da 800 litri 30.00 42.00

Art. 18:
Tasse per la frazione di Gerra Verzasca

1)
Per la frazione di Gerra Verzasca vengono prelevate le seguenti tasse forfettarie:

Categoria di utenti	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
1. Residenze primarie e secondarie	150.-	250.-
2. Esercizi pubblici con alloggio	1'600.-	2'000.-
3. Esercizi pubblici senza alloggio	700.-	1'000.-
4. Negozi, magazzini, laboratori, industrie, attività commerciali e di servizio, amministrazioni pubbliche e private, garages, ecc.	400.-	600.-
5. Affittacamere, tassa unica comprensiva di quella relativa all'appartamento occupato dall'utente che svolge l'attività di affittacamere, se le camere date in locazione fanno parte dello stesso stabile	300.-	500.-
6. Utenti domiciliati nel Comune con 2 abitazioni, 1 al Piano e 1 in Valle	150.-	300.-

2)
È soggetto al pagamento della tassa l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

Art. 19:
Distribuzione

1)
Il Municipio stabilisce le modalità di distribuzione dei sacchi all'utenza facendo pure capo a negozi, commerci, servizi pubblici e privati.

2)
Al rivenditore si concede una provvigione per ogni sacco venduto. Il Municipio definisce l'importo.

3)
Il Municipio, mediante ordinanza, determina le modalità di collaborazione con i rivenditori.

Art. 20:

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Se il servizio è assoggettato, tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento e nelle relative ordinanze municipali d'applicazione, sono maggiorati dell'IVA.

Art. 21:

Determinazione delle tasse

1)
Le tasse sono fissate annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti ed i massimi stabiliti dagli articoli 16, 17 e 18 del presente Regolamento.

2)
L'ordinanza stabilisce l'epoca dell'emissione e il termine di pagamento delle tasse di cui agli articoli 16 e 18.

3)
Fanno stato tutti i costi del servizio, contenuti nel preventivo del Comune dell'anno per il
quale la tassa è stabilita.

Art. 22:

Casi speciali

1)
Le economie domestiche composte da persone domiciliate con bambini fino a tre anni o da

persone che soffrono d'incontinenza, possono chiedere al Municipio la riduzione e

l'esenzione della tassa base.

2)
Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la
misura dell'aiuto per queste cerchie di utenti

3)
Il controvalore è contabilizzato alle uscite del Dicastero Previdenza sociale, Servizio
assistenza.

Art. 23:

Feste e manifestazioni

Il Municipio può assoggettare al pagamento della tassa sul sacco le persone, enti e associazioni
che organizzano, sul territorio comunale, attività, feste e manifestazioni non destinate
esclusivamente ai cittadini residenti del Comune di Cugnasco-Gerra, e che lasciano a carico del
Comune lo smaltimento importante di rifiuti senza riferimento ad un'attività economica locale
già tassata.

Art. 24:
Procedura di reclamo

1)
Contro l'ammontare della tassa annua (articolo 16) e della tassa forfettaria per gli utenti della
frazione di Gerra Verzasca (articolo 18) è data facoltà di reclamo al Municipio.

2)
Il reclamo deve essere presentato, per iscritto, al Municipio entro il temine di pagamento.

3)
Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso nei modi stabiliti dalla
Legge organica comunale (articoli 208 e seguenti).

Art. 25:
Esecutività delle fatture -incasso forzato

1)

La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.

2)
Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

Art. 26:
Foro competente

Per ogni controversia relativa all'incasso delle tasse, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

III -Disposizioni finali

Art. 27:
Misure particolari

Per quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio prende le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza, come pure per garantire l'accurato svolgimento del servizio oggetto del presente Regolamento.

Art. 28:

Controlli

1)
Gli incaricati del Comune, dei Consorzi raccolta rifiuti e dell'assuntore del servizio di raccolta dei rifiuti, sono autorizzati ad effettuare i controlli su tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi ed i contenitori per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento per stabilirne la proprietà.

2)
Per lo svolgimento dei controlli, il Municipio può avvalersi dell'uso della videosorveglianza.
Lo specifico Regolamento comunale disciplina la materia.

Art. 29:

Infrazioni

1)
Le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali d'applicazione e alle decisioni del Municipio, sono punite da quest'ultimo mediante la procedura di contravvenzione. L'importo massimo della multa è di Fr . 20'000.-quando le contravvenzioni riguardano la raccolta separata ed il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati, organizzati dal Comune (cfr. articoli 7 e 12 Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti; ROTR).

2)
La proceduta è regolata dagli articoli 147 seguenti della Legge organica comunale.

Art. 30:

Entrata in vigore

1)
Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

2)
Il Capitolo II relativo alle tasse, entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 8.2.2010
Pubblicato dal 12 febbraio al 29 marzo 2010
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, il 25.5.2010
Regolamento aggiornato al 8.6.2010

Allegato A

Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, (ORRPChim) del 18 maggio 2005
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 23 giugno 2004.

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;

Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio1996.
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001